

SANZIONI DISCIPLINARI PERSONALE DOCENTE

(aggiornamento del 01/09/10)

DECRETO LEGISLATIVO 297/94, RICHIAMATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 150/09

INFRAZIONI	SANZIONI
Violazioni lievi ai doveri	<u>Art. 492,c.3</u> AVVERTIMENTO SCRITTO
Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente	<u>Art.493</u> CENSURA La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.
a) Atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, b) Violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) Omissione di atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza	<u>Art. 494</u> SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A UN MESE. La sospensione consiste nel divieto di esercitare la funzione docente con la perdita di trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.
a) Nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) Per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) Per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) Per abuso di autorità.	<u>Art. 495</u> SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA OLTRE UN MESE A SEI MESI
Compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo	<u>Art. 496</u> SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER UN PERIODO DI SEI MESI E UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI
a) Atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) Attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) Illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza, d) Gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) Richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) Gravi abusi di autorità.	<u>Art. 498</u> DESTITUZIONE (licenziamento disciplinare). Consiste nella cessazione dal rapporto di impiego.

